

Rendiconti. Il quadro dei rapporti finanziari fra gli enti e le aziende

Nel prospetto debiti-crediti ruolo guida per i revisori

La relazione sulla gestione da allegare al rendiconto 2015 deve illustrare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci tra gli enti locali e i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, come previsto dall'articolo 11, comma 6, lettera j) del Dlgs 118/2011. In caso di eventuali discordanze fra i conti dell'ente e quelli del soggetto partecipato, l'ente locale è obbligato ad assumere senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari per la riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Come chiarito dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti (deliberazione 2/2016; si veda Il Sole 24 Ore del 23 gennaio), l'obbligo di asseverazione è posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati. In caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, l'organo di revisione dell'ente territoriale segnala l'inadempimento alla giunta che assume i provvedimenti necessari.

L'adempimento è ispirato a norme di trasparenza e veridicità dei bilanci e mira a salvaguardare gli equilibri finanziari attenuando il rischio di emersione di passività latenti per gli enti territoriali. La pre-

visione di una nota informativa che evidenzia le risultanze della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate si iscrive nell'ambito delle operazioni per il bilancio consolidato.

L'ambito applicativo della norma comprende in sostanza i soggetti che compongono il «gruppo amministrazione pubblica», da individuare secondo le modalità e i criteri enunciati nel principio applicato del bilancio consolidato.

ATTI DOVUTI

I «controllori» del Comune devono segnalare alla giunta la mancata trasmissione dei dati da parte dei colleghi della società

L'articolo 11-quater del Dlgs 118/11 definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale si ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria, oppure si ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante. Secondo le dispo-

sizioni richiamate i contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di questi contratti comportano l'esercizio di influenza dominante. Sono invece società partecipate, in base all'articolo 11-quinquies del citato decreto legislativo, le società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se si tratta di società quotata.

A partire da quest'anno la verifica dei debiti e crediti reciproci interessa anche gli enti strumentali. Si tratta di enti pubblici, come ad esempio i consorzi amministrativi di servizi (articolo 31 del Tuel), le aziende speciali, anche consortili (articolo 114 del Tuel), i consorzi di diritto privato (articolo 2602 del Codice civile), le fondazioni e le associazioni riconosciute di diritto privato (articoli 14 e seguenti del Codice civile), e altri soggetti disciplinati da leggi speciali.

In base alla stessa ratio andrebbero inserite nel perimetro della circolarizzazione anche le istituzioni e le aziende pubbliche di servizi alla persona (Dlgs 207/2001).

**A.Gu.
P.Ruf.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA